

La fruizione dei “Permessi Solidali” dovrà avvenire previa programmazione e comunicazione al proprio responsabile gerarchico da parte del beneficiario; il responsabile autorizzerà la fruizione dei permessi compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative del settore di appartenenza.

Di seguito le modalità di fruizione dei “Permessi Solidali” di cui al punto 1 del presente capitolo:

- lett. a): a giornata intera, multipli di 30 minuti e a frazioni, per i soli residui;
  - lett. b) esclusivamente a giornata intera.
4. Il lavoratore che intenda cedere una quota parte dei permessi retribuiti e/o delle ferie ex accordo 11 giugno 2018 che sono nella sua disponibilità dovrà comunicare tale intenzione al proprio gestore HR, secondo i tempi e modi indicati da Telsy S.p.A..

#### **TUTELE SPECIFICHE - PORTATORI DI HANDICAP**

A integrazione di quanto previsto all’art. 39, comma 1, del CCNL Tlc 12 novembre 2020, i permessi mensili e giornalieri di cui alla legge del 5 febbraio 1992, n. 104, sono ritenuti utili ai fini della maturazione dei permessi sostitutivi delle festività religiose soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54.

#### **TRATTAMENTO DI MALATTIA**

1. Ferme restando le vigenti previsioni contrattuali in materia di malattia - ivi compresa la durata massima del periodo di comporto in relazione ai giorni di *malattia lunga (cioè di durata superiore a 15 giorni continuativi)* intervenuti nei primi 180 giorni del periodo di comporto, è prevista l’estensione del trattamento retributivo al 100% - nel limite massimo di 60 giorni -al numero equivalente di giorni di malattia che intervengano nei successivi 185 giorni.
- Inoltre, fermo restando quanto previsto al precedente capoverso, qualora il limite massimo di 60 giorni di *malattia lunga* non fosse stato raggiunto nel corso dei primi 180 giorni, sarà corrisposta l’intera retribuzione per le sole malattie lunghe

intervenute nei successivi 185 giorni, fino al raggiungimento dei 60 giorni totali di *malattia lunga* nell'arco dell'intero comparto.

2. Fermo restando il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro, è corrisposta l'intera retribuzione in caso di:
  - a) ricoveri ospedalieri (inclusi i ricoveri in *day hospital*);
  - b) terapie *salvavita*, debitamente certificate, effettuate presso strutture sanitarie, anche non pubbliche;
  - c) cure antirigetto conseguenti a trapianti;
  - d) trattamenti chemio, immuno e radio-terapici anche se effettuati in regime domiciliare;
  - e) assenze per certificata inabilità lavorativa temporanea derivante dai trattamenti indicati ai punti b), c) e d), fino ad un massimo di tre giorni immediatamente successivi.

Dalla retribuzione è dedotto quanto il lavoratore abbia a percepire dalla legge da istituti assicurativi, previdenziali o assistenziali obbligatori (INPS, INAIL).

3. Nei casi di eventi morbosi che abbiano comportato il ricorso a terapie *salvavita*, cure antirigetto conseguenti a trapianti, trattamenti chemio-immuno e radio terapeutici, il periodo di sospensione del rapporto di lavoro di cui all'art. 36 comma 15 del vigente CCNL potrà essere prolungato di ulteriori 12 mesi.
4. Il trattamento di malattia, nei limiti del comparto, è riconosciuto altresì ai dipendenti non in prova, assunti con contratto a tempo indeterminato, affetti da problemi di alcolismo o alcol correlati o da tossicodipendenza, che accettino di sottoporsi a terapie volontarie di recupero con ricovero presso organismi o enti sanitari, pubblici o privati, a questo preposti e preventivamente individuati dalle competenti strutture dell'ASSILT a livello nazionale.
5. Nell'ipotesi di ricovero per i suddetti motivi, al dipendente sarà garantita la conservazione del posto, anche per i periodi eccedenti i termini massimi definiti dal vigente CCNL Tlc, nel limite di tre anni fissato dalla legge.